

Tutela degli animali da
compagnia – aggiornamenti
normativi e strumenti operativi
per il controllo.
Cenni sulla normativa vigente.

Ferrara, 11 Aprile 2011
dott. Andrea Poli

LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201

Ratifica ed esecuzione della
Convenzione europea per la
protezione degli animali da compagnia,
fatta a Strasburgo il 13 novembre
1987, nonché norme di adeguamento
dell'ordinamento interno.

LEGGE 4 novembre 2010 , n. 201

- ◆ **ART. 1.**
(Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica
e' autorizzato a ratificare la
Convenzione europea per la
protezione degli animali da
compagnia, fatta a Strasburgo il
13 novembre 1987.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

Rivolta non direttamente ai
cittadini, ma agli Stati
membri del Consiglio
d'Europa, firmatari della
Convenzione

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

PREAMBOLO

- ◆ Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, riconoscendo che l'uomo ha l'obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l'uomo e gli animali da compagnia;
- ◆
- ◆ hanno convenuto quanto segue:

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

◆ **Art. 1 Definizioni**

- ◆ 1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
- ◆ 2. Per commercio di animali da compagnia si intende l'insieme di transazioni effettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che comportano il trasferimento di proprietà di tali animali.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

- ◆ 3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si intendono l'allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quantitativi rilevanti.
- ◆ 4. Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli animali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

- ◆ **Art. 3 Principi fondamentali per il benessere degli animali**
- ◆ 1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da compagnia.
- ◆ 2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

◆ **Art. 4 Mantenimento**

- ◆ 1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occuparsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
- ◆ 2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provvedere alla sua sistemazione e **fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza** ed in particolare:
 - ◆ a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
 - ◆ b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
 - ◆ c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
- ◆ **3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:**
 - ◆ a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, oppure
 - ◆ b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l'animale non può adattarsi alla cattività.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

◆ **Art. 5 Riproduzione**

- ◆ Quasi ogni persona che seleziona un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenie o dell'animale femmina.

◆ **Art. 6 Limiti di età per l'acquisto**

- ◆ Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il consenso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

◆ **Art. 7 Addestramento**

- ◆ Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l'animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che causano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

- ◆ **Art. 9 Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe**
- ◆ 2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:
 - ◆ a) nel corso di competizioni;
 - ◆ b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la salute ed il benessere dell'animale.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

◆ **Art. 10 Interventi chirurgici**

- ◆ 1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi **debbono essere vietati**, in particolare:
 - ◆ a) il taglio della coda;
 - ◆ b) il taglio delle orecchie;
 - ◆ c) la recisione delle corde vocali;
 - ◆ d) l'asportazione delle unghie e dei denti.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

- ◆ 2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
 - ◆ a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ragioni di medicina veterinaria, sia nell'interesse di un determinato animale;
 - ◆ b) per impedire la riproduzione.
- ◆ 3. a) gli interventi nel corso dei quali l'animale proverà o sarà suscettibile di provare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo;
- ◆ b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

◆ **Art. 11 Soppressione**

- ◆ 1. Solo un veterinario o altra persona competente può procedere alla soppressione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l'assistenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni soppressione deve essere effettuata con il minimo di sofferenze fisiche e morali in considerazione delle circostanze.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

- ◆ **Art. 12 Riduzione del numero di animali randagi**
- ◆ Quando uno Stato ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detto Stato, esso deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

- ◆ b) Gli Stati si impegnano a prendere in considerazione:
 - ◆ I) l'identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che causino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggiare, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
 - ◆ II) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col promuovere la loro sterilizzazione;
 - ◆ III) di incoraggiare le persone che rinvencono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all'Autorità competente.

Convenzione Europea 13 Novembre 1987 - Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia

- ◆ **Art. 14 Programmi di informazione e di istruzione**
- ◆ Gli Stati si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d'informazione e di istruzione al fine di incoraggiare la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l'attenzione sui seguenti punti:
 - ◆ **b) la necessità di scoraggiare:**
 - ◆ **II) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio.**

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5
NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA (abrogata da L.R. N. 27/2000)

◆ **Art. 6** *Iscrizioni*

- ◆ **1.** I proprietari di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza

◆ **Art. 7** *Norme per la identificazione*

- ◆ **2.** I cani sono identificati con il codice di riconoscimento mediante tatuaggio indelebile

LEGGE REGIONALE 25 febbraio 1988, n. 5
NORME PER IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE
CANINA (abrogata da L.R. N. 27/2000)

- ◆ **Art. 19** *Condizioni per la soppressione*
- ◆ **1.** I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati per rinuncia alla proprietà, non devono essere soppressi, salvo i casi di cui al successivo comma 3.
- ◆ **2.** I cani catturati o comunque provenienti da strutture di ricovero non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
- ◆ **3.** La soppressione dei cani, fatto salvo quanto previsto agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di polizia veterinaria approvato con DPR n. 320/1954 (controllo della rabbia), è consentita esclusivamente per motivi di ordine sanitario o di comprovata pericolosità.

Legge 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

◆ **ART. 2**

◆ *Trattamento dei cani e di altri animali da affezione*

Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti viene effettuato mediante la limitazione delle nascite

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso i canili, non possono essere soppressi

I cani catturati o comunque provenienti dai canili non possono essere destinati alla sperimentazione

Legge 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

E' vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà

I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo

I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili

Gli enti o le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza

Legge 14 agosto 1991, n. 281

Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo

◆ **ART. 4**

◆ *Competenze dei Comuni*

I comuni provvedono al risanamento
dei canili comunali esistenti e
costruiscono rifugi per i cani

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 07-04-2000, n. 27

*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina*

- ◆ La Regione Emilia-Romagna ha emanato la legge per la tutela della salute e del benessere di cani e gatti.
- ◆ In particolare, questa legge si occupa dell'anagrafe canina e dei canili, delle "colonie feline" (famiglie di gatti che vivono in giardini, parchi...), stabilisce le norme contro i maltrattamenti e contro il randagismo, prevede iniziative di informazione e sensibilizzazione (in particolare nelle scuole) per favorire una cultura di rispetto degli animali.

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 07-04-2000, n. 27

*Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina*

- ◆ La legge regionale vieta inoltre l'abbandono di cani, gatti o di qualsiasi altro animale. Il proprietario può rinunciare a tenerli con sé e in questo caso deve informare il Comune di residenza.
- ◆ I Servizi veterinari delle Aziende Usi pianificano l'attività di controllo sanitario degli animali nei canili (controllo delle malattie infettive, interventi di profilassi), concordandola con il veterinario in libera professione che lavora nella struttura.

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 07-04-2000, n. 27

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione
canina e felina

◆ **Art. 6 - Anagrafe canina**

- ◆ 1. In ogni Comune è istituita l'anagrafe dei cani
- ◆ 3. Le operazioni di tatuaggio o l'inserimento sottocutaneo del microchip sono eseguite dai Servizi veterinari delle Aziende Unità Sanitarie locali, o da veterinari liberi professionisti e devono essere eseguite in modo indolore e tale da non recare danno all'animale.

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 07-04-2000, n. 27

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina

◆ **Art. 7 - Iscrizioni**

- ◆ La legge regionale impone a ogni cittadino dell'Emilia-Romagna di registrare il proprio cane presso un'apposita anagrafe: con questo sistema si è voluto contrastare il fenomeno del randagismo e soprattutto quello ben più significativo dell'abbandono degli animali.
- ◆ 1. I proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza.

Circolare Regione Emilia-Romagna n. 19 del
01/12/2004

L.R. 27/2000. Linee di indirizzo sulla tenuta del registro di
carico e scarico

L'iscrizione dei cani all'anagrafe va
eseguita:

- ◆ Nel caso di persona fisica nel
Comune di residenza
- ◆ Nel caso di persone giuridiche nel
Comune sul cui territorio risiede la
struttura che ospita i cani

Legge regionale EMILIA-ROMAGNA 07-04-2000, n. 27

Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina

- ◆ Art. 7
- ◆ 2. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti all'iscrizione **entro trenta giorni dalla nascita dell'animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso.**
- ◆ Il cane va in ogni caso **iscritto all'anagrafe prima di essere ceduto**, anche se non sono ancora trascorsi 30 giorni da quando il proprietario o detentore ne è venuto in possesso: vedi O.M. 06/08/2008.

Conferenza Stato Regioni 6 febbraio 2003

Accordo in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy

- ◆ "animale da compagnia e "commercio di animali da compagnia"
- ◆ "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti anche a fini commerciali , in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno"
- ◆ Responsabilità e doveri del detentore
- ◆ Controllo della riproduzione
- ◆ Identificazione dei cani: microchip obbligatorio 1/1/ 2005
- ◆ Commercio, allevamento, addestramento e custodia
- ◆ Pubblicità, spettacoli, esposizioni competizioni e prelievo economico a favore del benessere animale
- ◆ Programmi di formazione ed educazione
- ◆ Manifestazioni popolari
- ◆ Pet therapy, accoglienza degli animali e cimiteri.

Definizione “animale da compagnia”

- ◆ Ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.
- ◆ Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia.

Definizione di “allevamento di cani e gatti per attività commerciali”



- ◆ La detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 femmine o 30 cuccioli per anno

“Commercio di animali da compagnia”:



- ◆ qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento

Art. 2. Responsabilità e doveri del detentore

- ◆ chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene e' responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - ◆ a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - ◆ b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
 - ◆ c) consentirgli un'adeguata possibilità' di esercizio fisico;
 - ◆ d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - ◆ e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - ◆ f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Art. 3. Controllo della riproduzione

- ◆ 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
- ◆ Le Regioni stabiliscono, inoltre, che il proprietario o detentore di cani provveda alla iscrizione all'anagrafe canina di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.

Art. 4. Sistema di identificazione dei cani

- ◆ l'introduzione del microchip, come **unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1 gennaio 2005**
- ◆ la creazione di una banca dati informatizzata, su base regionale o provinciale
- ◆ l'attivazione di una banca dati nazionale istituita presso il Ministero della Salute

Art. 5. Commercio, allevamento, addestramento

- ◆ Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, anche le attività di commercio



Vedi L.R. n. 5/2005 ora modificata

Legge 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

Modificata da Legge 4 novembre 2010 n. 201

INTRODUCE IL TITOLO IX BIS DEL CODICE PENALE "DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI"

- ◆ **Art. 544-bis.** - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione **da quattro mesi a due anni**.
- ◆ **Art. 544-ter.** - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre **a diciotto mesi** o con la multa **da 5.000 a 30.000** euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Legge 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

- ◆ **Art. 544-quater.** - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
- ◆ La pena e' aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.
- ◆ **Art. 544-quinquies.** - (Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Legge 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

- ◆ **Art. 544-sexies.** - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
- ◆ E' altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva e' disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime".

Legge 20 luglio 2004, n. 189

Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.

- ◆ L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
- ◆ **"Art. 727.** - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Norme a tutela del benessere animale

- ◆ **Finalità**
- ◆ La regione E-R interviene a disciplinare le modalità di corretta convivenza tra le persone e gli animali, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e di benessere degli animali.
- ◆ Disciplina in particolare le modalità della detenzione, del commercio e dell'allevamento degli animali da compagnia, le condizioni di svolgimento degli spettacoli con animali, ivi compresa l'attività circense, il controllo delle popolazioni di sinantropi.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 2 definizione di animale da compagnia

- ◆ 1. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
- ◆ 2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1:
 - a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
 - b) gli esemplari tenuti per tali fini ed appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione, sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, e successive modifiche, ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno della Regione a disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 3 Responsabilità e doveri generali del detentore

- ◆ 1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene a diverso titolo **é responsabile della sua salute e del suo benessere** e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza.
- ◆ 2. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 3 Responsabilità e doveri generali del detentore

- ◆ 3. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
- ◆ 4. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
- ◆ 5. Il possesso e la detenzione di animali esotici deve avvenire nel rispetto della disciplina prevista dalle norme statali, dell'Unione Europea e della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES).

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 4 Norme tecniche di attuazione

- ◆ La vigilanza in ordine all'attuazione delle disposizioni della presente legge è svolta dalle Aziende Unità sanitarie locali, dalle Province e dai Comuni.
- ◆ Con uno o più atti, la Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, informate le associazioni interessate, emana, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposite indicazioni tecniche:
 - Specifiche modalità di protezione animali da compagnia
 - Criteri classificazione rischio cani con aggressività non controllata
 - Condizioni minime di ricovero e di contenzione di piccoli mammiferi, pesci ornamentali ed animali da acquario, uccelli ornamentali, anfibi e rettili;
 - la determinazione di specifici requisiti per strutture ed attività
 - indicazioni tecniche per lo svolgimento di gare di equidi e altri ungulati nel corso delle manifestazioni popolari e i requisiti tecnici di detenzione degli animali necessari al rilascio delle autorizzazioni dell'attività circense da parte dei Comuni

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 6 Doveri del venditore

- ◆ 1. Il venditore di animali da compagnia **deve rilasciare all'acquirente un documento informativo** attestante i bisogni etologici dell'animale venduto
- ◆ 2. **E' fatto divieto** a chiunque di vendere o cedere a qualsiasi titolo animali da compagnia a **minori di sedici anni** senza il consenso espresso del genitore o di altre persone che esercitino la responsabilità parentale.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 7 Esposizioni, competizioni, spettacoli

- ◆ 2. Gli animali, sia cuccioli che adulti, non possono essere offerti in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell'ambito di attività commerciali, di giochi e di spettacoli.

Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati od esposti a titolo di richiamo od attrazione in ambienti o luoghi pubblici.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 9 Tutela dei volatili ornamentali

- ◆ 1. Chiunque detenga, a qualunque titolo, volatili ornamentali é tenuto a custodirli in gabbie che comunque non impediscano il volo.
- ◆ 2. Al detentore, a qualunque titolo, di volatili é fatto divieto di:
 - a) amputare le ali o altri arti, salvo che per ragioni chirurgiche o di forza maggiore, nel qual caso l'intervento deve essere eseguito da un medico veterinario;
 - b) mantenere i volatili legati a trespoli.

Legge regionale 17.02.05, n. 5

Art. 10 Tutela dei pesci ornamentali e degli animali da acquario

- ◆ 1. I pesci ornamentali e gli animali da acquario devono essere mantenuti, da chiunque li detenga a vario titolo, in acqua sufficiente, con ossigeno e temperatura adeguati alle esigenze della specie. I pesci ornamentali e gli animali da acquario, se trasportati, devono essere immersi in acqua.
- ◆ 2. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati al consumo umano o animale.

COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (24/11/2008)

◆ **Art. 1 - Profili istituzionali**

- ◆ 1. Il Comune di Ferrara, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente, nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.

COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (24/11/2008)

◆ **Art. 6 - Definizioni**

- ◆ 1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
- ◆ 2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati (*omissis*)

COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (24/11/2008)

- ◆ **Art. 9 - Detenzione di animali.**
- ◆ 1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
- ◆ 2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare i diritti costituiti dalle norme dettate per la sua tutela.
- ◆ 3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e dovranno necessariamente essere eseguite le cure prescritte nei tempi e nelle modalità utili ad un rapido miglioramento dello stato di salute dell'animale.

COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (24/11/2008)

- ◆ 4. A tutti gli animali di proprietà, o detenuti a qualsiasi titolo dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali. In particolare, è vietato costringere alla convivenza nello stesso contenitore animali appartenenti a specie tra esse incompatibili, o animali che per loro natura vivono solitari.

COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (24/11/2008)

- ◆ 5. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi esclusivamente da medici veterinari, attraverso eutanasia solo per comprovata pericolosità o se risultino incurabili e/o gravemente malati, con metodi che non arrechino sofferenze e preceduti da idoneo trattamento anestetico, ciò deve risultare da una attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale che provvederà alla soppressione. E' vietato sopprimere cucciolate indesiderate come regolato dal titolo IX *bis* "dei delitti contro il sentimento per gli animali" inserito nel libro II del codice penale.

COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (24/11/2008)

- ◆ 6. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
- ◆ 7. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
- ◆ 8. Chiunque detenga a qualsiasi titolo un animale, è tenuto ad adottare ogni precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (24/11/2008)

◆ **Art. 10 - Maltrattamento di animali**

- ◆ 6.E' vietato tenere permanentemente animali in terrazze o balconi per lunghi periodi di tempo, anche se di dimensioni proporzionate ai soggetti, o in spazi comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico e con le rispettive caratteristiche etologiche. E' vietato altresì, isolarli in cortili, rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.
- ◆ 13.E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente
- ◆ 14.E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto. E' altresì vietato lasciare gli animali di ogni specie chiusi in qualsiasi veicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole al mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno. E' vietato lasciare soli animali chiusi in autovetture o rimorchi permanentemente, anche se all'ombra e con i finestrini aperti.

COMUNE DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI (24/11/2008)

- ◆ 18. E' vietato esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un livello tale da essere considerato nocivo. L'effettuazione di fuochi pirotecnici all'interno o in prossimità di aree verdi o nelle zone dove sono ubicate strutture pubbliche di ricovero di animali deve avvenire in forma silenziosa, nel rispetto dell'ambiente e degli animali.
- ◆ 19. E' vietato qualsiasi intervento chirurgico sugli animali a fini esclusivamente estetici.
- ◆ 20. E' vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione scientificamente comprovata e attestata da un medico veterinario; è comunque sempre vietata l'esposizione al pubblico di tale alimentazione.

ORDINANZA 3 marzo 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

Scaduta il 23/03/2011

◆ Art. 1.

1. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
 - b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

ORDINANZA 3 marzo 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

◆ Art. 2.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
- b) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
- c) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
- d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a: 1) recisione delle corde vocali; 2) taglio delle orecchie; 3) taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute alla F.C.I. con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
- e) la vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d).

2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.

3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento animale ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.

4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

ORDINANZA 3 marzo 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

◆ Art. 3.

1. (omissis) a seguito di morsicatura od aggressione i Servizi veterinari sono tenuti ad attivare un percorso mirato all'accertamento delle condizioni psicofisiche dell'animale e della corretta gestione da parte del proprietario.
2. I Servizi veterinari, nel caso di rilevazione di rischio potenziale elevato, in base alla gravità delle eventuali lesioni provocate a persone, animali o cose, stabiliscono le misure di prevenzione e la necessità di un intervento terapeutico comportamentale da parte di medici veterinari esperti in comportamento animale.
3. I Servizi veterinari devono tenere un registro aggiornato dei cani identificati ai sensi del comma 2.

ORDINANZA 3 marzo 2009

Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.

◆ Art. 4.

1. È vietato possedere o detenere cani registrati ai sensi dell'art. 3, comma 3:
 - a) ai delinquenti abituali o per tendenza;
 - b) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
 - c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
 - d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 727, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
 - e) ai minori di 18 anni, agli interdetti ed agli inabili per infermità di mente.